

Valerio ONIDA

**Ancora sulla competenza della legge statale e della legge regionale in tema di interpretazione autentica delle norme sul procedimento elettorale regionale**

**D**alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003 si ricava, a mio giudizio, quanto segue:

1) a seguito del nuovo art. 122 Cost., la competenza a legiferare in materia di procedimento elettorale per le Regioni ordinarie è delle Regioni (nei limiti dei principi statali, anche non espressamente posti, come invece poi lo sono stati con la legge n. 165 del 2004);

2) in mancanza di legge regionale continua ad applicarsi la legge statale, per il principio di continuità: questo è il significato della frase secondo cui “la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria”;

3) la legge regionale di recepimento della legge statale realizza un rinvio materiale o recettizio; quindi nella Regione che così dispone le disposizioni recepite valgono ormai come disposizioni di legge regionale, e possono essere modificate dal legislatore regionale nei limiti della sua competenza: quindi con esclusione delle materie rimesse alla legge statale (es. i procedimenti giurisdizionali), per le quali dunque si dovrebbe ritenere che il “recepimento” non operi, poiché la Regione, fuori competenza, non può nemmeno riprodurre le leggi statali che sole regolano la materia; nonché con esclusione delle materie spettanti alla competenza dello statuto (di qui la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge abruzzese).

**T**utto ciò mi pare corrisponda perfettamente a quanto detto nella sentenza n. 232 del 2006, la quale ha solo precisato che il trasferimento della potestà legislativa vale anche per l’eventuale emanazione di leggi di interpretazione autentica. Quindi il legislatore statale non solo non può direttamente modificare, né interpretare autenticamente, la legislazione regionale, ancorché materialmente riproduttiva

(in forza del rinvio materiale) di disposizioni della legge statale, ma non ha più nemmeno il potere di modificare nè quindi di interpretare autenticamente la legge statale: direi nemmeno là dove essa continui ad applicarsi come tale in forza del principio di continuità, perché il legislatore statale non ha più competenza legislativa in materia, e l'interpretazione autentica è pur sempre espressione di esercizio della potestà legislativa, come chiarisce la sentenza n. 232.

**M**i sembra infondata la tesi secondo cui la competenza legislativa regionale sarebbe limitata alle sole norme sul sistema elettorale in senso stretto, cioè quelle sui meccanismi di traduzione dei voti in seggi, e sarebbe esclusa in tema di procedimento elettorale preparatorio (presentazione delle liste). Fra l'altro la sentenza n. 196 del 2003 chiarisce che la nuova competenza regionale ha come oggetto "il procedimento per la elezione del Consiglio" (n. 6, ultimo capoverso, del considerato in diritto). Detto per incidens, poi, quella qui contestata sarebbe una singolare tesi antiregionalista, che darebbe un'interpretazione assai restrittiva alla nuova competenza regionale di cui all'art. 122 Cost.

Infondata mi sembra anche la tesi secondo cui il decreto legge conterrebbe disposizioni di principio suscettibili di imporsi alle Regioni in forza dell'art. 122 Cost. e di prevalere sulla legge regionale: precisare come si accerti la presentazione di una lista e il rispetto del relativo termine è un dettaglio che più dettaglio non si può (nel caso, un dettaglio *ad personam*).

**R**esta da chiarire lo status preciso di questo singolare decreto legge. Per una parte (norme interpretative sui ricorsi giurisdizionali, e forse anche sulla inesistenza di poteri di autotutela in capo agli uffici elettorali) potrebbe ritenersi, in astratto, esercizio della residua potestà legislativa statale in tema di giurisdizione e quindi incidere sulla parte della disciplina della legge 108 non "regionalizzata".

Quanto ai criteri per accertare la validità delle firme di presentazione delle liste potrebbe forse ritenersi interpretativo (inutilmente) di principi generali sui

procedimenti elettorali in genere che potrebbero ritenersi ancora rientranti nella competenza statale, e riflettersi anche su procedimenti regolati dalla legge regionale.

Sul punto del termine di presentazione delle liste (art. 1, commi 1 e 4), invece, è irrimediabilmente viziato da incompetenza, e comunque non è interpretativo ma (irragionevolmente) innovativo.

Se si intende il decreto come volto a regolare (“interpretativamente”) la materia solo là dove essa è tuttora disciplinata dalla legge statale in forza del principio di continuità (cioè ove manchi la legge regionale), esso risulterebbe pur sempre incostituzionale per incompetenza secondo quanto ritenuto nella sentenza n. 232, ma non suscettibile di applicazione (come sembra avere ritenuto il TAR Lazio) nelle Regioni ove è intervenuta la legge regionale di “recepimento”.

Se lo si intende come volto (secondo il chiaro intento dei suoi autori) a regolare (in modo sedicente interpretativo) la materia in tutte le Regioni, comprese quelle che hanno la legge regionale, sarebbe viziato da incostituzionalità per incompetenza ma destinato ad essere disapplicato solo a seguito di dichiarazione di incostituzionalità. Tuttavia, anche in questo caso, sarebbe del tutto ragionevole che il giudice, chiamato ad applicarlo in sede cautelare, neghi la tutela cautelare richiesta e, nel merito, sollevi la questione di costituzionalità. Infatti, come il giudice può accordare una tutela cautelare a una situazione giuridica fondata sulle norme che risulterebbero applicabili sulla base di una dichiarazione di costituzionalità della norma che apparentemente la nega, in attesa che la Corte decida, così è ammissibile che il giudice neghi la tutela cautelare di una situazione giuridica fondata solo su una norma di assai dubbia costituzionalità, salvo, nel merito, attendere la decisione della Corte sulla questione sollevata: e ciò per carenza di *fumus boni juris* discendente dalla prospettata incostituzionalità della legge (che potrebbe apparire, come nel caso, evidente).